

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- annullare la decisione della Commissione C(2018) 1115 final del 19 febbraio 2018 relativa al recupero di EUR 76 282,08, maggiorati degli interessi, presso la «d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS»^e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 del regolamento (CE/Euratom) 2342/2002 della Commissione ⁽¹⁾.
 - È contrario alle disposizioni di tale articolo il rifiuto della Commissione di accogliere la legittima domanda di proroga del termine di pagamento, sebbene sia già stato pagato il 73 % del capitale, compresi tutti gli interessi, e sia già stata istituita la garanzia personale chiesta dalla Commissione per l'intero importo originariamente dovuto oltre agli interessi;
 - è infondata la motivazione della Commissione per quanto riguarda la sostanziale legittimità del provvedimento impugnato;
 - la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o sull'eccesso del potere discrezionale e sulla violazione del principio di «buona amministrazione».
 - La Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, in quanto ha adottato la decisione impugnata senza tener conto dei dati di fatto che le aveva presentato la ricorrente e ha previsto soluzioni che potrebbero condurre alla messa in liquidazione di quest'ultima.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
 - La decisione impugnata oltre a non rappresentare una misura necessaria al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, atteso che la ricorrente continua a pagare, grava troppo su quest'ultima, minacciandone sostanzialmente l'esistenza stessa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — RATP / Commissione

(Causa T-250/18)

(2018/C 231/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens RATP (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 21 marzo 2018 diretta ad autorizzare l'accesso parziale a dei documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- in ogni caso, condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell'articolo 339 TFUE.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — US / BCE

(Causa T-255/18)

(2018/C 231/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione di non convertire il contratto del ricorrente, datata 13 giugno 2017;
- annullare la decisione della BCE dell'11 ottobre 2017 che respinge la domanda di riesame amministrativo («administrative review») del ricorrente dell'11 agosto 2017;
- annullare la decisione della BCE del 13 febbraio 2018, notificata al ricorrente lo stesso giorno, che respinge il suo reclamo («grievance procedure») presentato il 7 dicembre 2017;